

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 21 maggio 2003

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 1947¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 52h

Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

21 maggio 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 831.101

